

**Disegno di legge quadro in materia di organizzazione del sistema universitario, delega al Governo per il riordino del reclutamento e della progressione di carriera dei professori e dei ricercatori universitari e in materia di diritto allo studio e misure per la valorizzazione e valutazione dell'attività didattica e scientifica**

TITOLO I

**ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO**

Articolo 1

*Individuazione e caratteristiche degli organi di governo delle università*

1. Le università statali, nel quadro dei complessivi processi di riordino delle amministrazioni e degli enti dello Stato finalizzati a aumentarne efficienza ed efficacia, provvedono entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazioni adottate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, a modificare i propri statuti con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi, fatte salve le loro autonome determinazioni ai sensi della normativa in vigore per quanto non altrimenti prescritto:

- a) previsione che gli atenei adottino entro sei mesi un codice etico che individui tra l'altro in modo puntuale i casi di incompatibilità e di conflitto di interesse e predisponga opportune misure per evitarli;
- b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di iniziativa e di coordinamento, attuazione e vigilanza di tutte le attività istituzionali dell'ateneo, con particolare riferimento alla qualità dell'offerta scientifica e didattica e alla corretta e prudente gestione, fatte salve le competenze attribuite ad altri organi dell'ateneo;
- c) previsione che il rettore sia eletto o nominato tra i professori ordinari di università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario o delle istituzioni culturali;
- d) durata della carica di rettore per non più di due mandati e un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico;
- e) attribuzione al Senato accademico, costituito da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo comunque non superiore a 35, e presieduto dal rettore, della competenza ad adottare lo statuto e i regolamenti, eccettuato il regolamento di

amministrazione e contabilità, e a formulare indirizzi programmatici in materia didattica e di ricerca;

- f) previsione che il senato accademico includa i coordinatori delle strutture di cui alla lettera v), almeno un direttore di dipartimento afferente a ciascuna delle medesime strutture e i coordinatori delle scuole di dottorato;
- g) attribuzione al Consiglio di amministrazione delle funzioni di programmazione strategica e gestione finanziaria e contabile dell'ateneo e della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità;
- h) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di nove membri, compreso il rettore membro di diritto e un rappresentante degli studenti; previsione che i membri siano scelti tra personalità, italiane o straniere, in possesso di comprovate competenze in campo prevalentemente gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; previsione della non appartenenza della maggioranza dei consiglieri, ivi compreso un rappresentante degli studenti, ai ruoli della università a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico; previsione che i membri non possano essere eletti; previsione che alle sedute partecipi, senza diritto di voto, il direttore generale;
- i) divieto per i componenti del consiglio di amministrazione, eccettuato il rettore, di ricoprire altre cariche accademiche, essere componenti di altri organi dell'università ad eccezione del consiglio di dipartimento, rivestire alcun incarico politico per la durata del mandato e far parte del consiglio di amministrazione di altre università statali o non statali;
- j) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di 4 anni e non rinnovabilità del mandato di consigliere per più di una volta;
- k) previsione dell'istituzione della figura del direttore generale, nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta del rettore, tra personalità di elevata qualificazione ed esperienza in campo organizzativo e gestionale; attribuzione al direttore generale della gestione e dell'organizzazione complessiva dei servizi e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo;
- l) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di 5 membri, tre effettivi e due supplenti esterni all'università, e designazione del presidente da parte del MEF, di un membro effettivo ed uno supplente da parte del MEF e di un membro effettivo ed uno supplente da parte del MIUR;
- m) previsione della adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; previsione che con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia, siano

definiti i principi contabili, gli schemi di bilancio e le modalità per la graduale transizione al nuovo sistema;

- n) previsione che la maggioranza dei membri del nucleo di valutazione di cui alla legge 370/99 non appartenga ai ruoli dell'università ovvero che, nel caso in cui il presidente vi appartenga, tutti gli altri componenti siano esterni; previsione che tra i compiti istituzionali del nucleo di valutazione, svolti anche in raccordo con l'ANVUR, rientrino la verifica della qualità dell'offerta didattica e la formulazione di specifiche proposte per migliorarla secondo indici e criteri prestabiliti;
- o) riorganizzazione e semplificazione della articolazione interna degli atenei, con contestuale attribuzione al dipartimento delle responsabilità e delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e di quelle didattiche e formative; formulazione dei criteri per l'individuazione del dipartimento sede di coordinamento del corso di laurea;
- p) previsione che il dipartimento comprenda una pluralità di settori scientifico-disciplinari affini, con una numerosità di professori e ricercatori incardinati a tempo indeterminato non inferiore a 30, ovvero 40 nelle università con un organico di professori e ricercatori a tempo indeterminato superiore a mille unità; previsione che tali limiti possano essere innalzati dai singoli statuti; previsione che le università con un organico di professori e ricercatori a tempo indeterminato inferiore a cinquecento unità possano individuare una articolazione organizzativa interna diversa dai dipartimenti cui attribuire le funzioni di cui alle lettere \*) e \*), fatto salvo quanto disposto dalla lettera q);
- q) assegnazione in organico dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato al dipartimento;
- r) previsione dell'istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti-studenti;
- s) attribuzione delle funzioni di coordinamento di ciascun corso di studio a un professore di ruolo di prima o seconda fascia e determinazione delle modalità di partecipazione alle deliberazioni in materia di organizzazione didattica anche dei docenti e dei ricercatori incardinati in dipartimenti diversi da quello sede del corso di laurea, nonché delle rappresentanze elettive degli studenti;
- t) istituzione tra dipartimenti di strutture di raccordo e supervisione, comunque denominate (scuole, facoltà o altro), raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare; previsione che tali strutture coordinino l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di studio; previsione che tali strutture svolgano compiti di supervisione e razionalizzazione delle attività e dei servizi comuni, di formulazione agli organi centrali dell'università di proposte organiche, sulla base delle esigenze prospettate dai dipartimenti, in materia di personale

docente; previsione che il numero complessivo di tali strutture non possa essere superiore a otto, ovvero dodici nel caso di università con oltre tremila professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato;

- u) previsione che le strutture di cui al punto t) siano gestite dal collegio dei direttori dei dipartimenti che le compongono, integrato dai coordinatori dei corsi di laurea la cui sede di coordinamento è collocata presso tali strutture e, per gli aspetti inerenti la supervisione sui corsi di studio, da una rappresentanza degli studenti; previsione che il collegio sia coordinato da un professore ordinario eletto dai componenti il collegio per un mandato triennale non rinnovabile;
- v) previsione di una specifica disciplina per le scuole di dottorato, ove istituite, in conformità ad apposito regolamento emanato dal Ministero;
- w) istituzione del consiglio degli studenti, composto da non più di 50 studenti iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università, con compiti di consulenza, proposta e verifica nei confronti degli organi centrali dell'ateneo;
- x) istituzione, ove non previsto; del difensore degli studenti, con compiti di proposta, di iniziativa, di verifica e di confronto in relazione alle attività dell'università, nominato dal rettore, su designazione del consiglio degli studenti, tra persone in possesso di adeguate competenze professionali; il difensore resta in carica per 3 anni e il suo mandato è rinnovabile per una sola volta; istituzione, ove non previsto, di un comitato per le pari opportunità; istituzione, ove non prevista, della consulta d'ateneo, composta da rappresentanti del mondo culturale e imprenditoriale, con compiti di proposta, di iniziativa, di verifica e di confronto in relazione alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'università e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio produttivo;
- y) previsione che gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottino proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto alle lettere a), c), d), j), m), n), w), x), y).

## Articolo 2

### *Sedi decentrate e aggregazione federativa degli atenei*

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività didattica, di ricerca e gestionale e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse una o più università viciniori possono fondersi, ovvero aggregarsi in strutture federative sulla base di un progetto che illustri analiticamente le motivazioni e gli obiettivi della fusione ovvero dell'aggregazione.

2. Il progetto di cui al comma 1, deliberato, su proposta del rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione degli atenei interessati, è sottoposto all'esame del Ministero, il quale, acquisito il parere dell'ANVUR, emana il decreto di fusione ovvero aggregazione federativa.

3. Il trasferimento di personale tra gli atenei federati comporta il contestuale trasferimento della quota parte relativa del fondo di finanziamento statale.

4. Le operazioni di fusione e aggregazione di cui al presente articolo sono esenti da tasse e tributi locali e nazionali.

5. Le università possono attivare sedi decentrate nel rispetto di requisiti necessari relativi all'adeguatezza dell'offerta didattica, delle strutture e dell'organico, nonché alla sostenibilità finanziaria, stabiliti dal Ministero con decreto di natura non regolamentare da emanarsi, sentita l'ANVUR, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'attivazione di nuove sedi è subordinata alla concessione del nulla osta ministeriale, sentita l'ANVUR. La prosecuzione delle attività delle sedi decentrate già attive è subordinata al rispetto dei medesimi requisiti.

## TITOLO II

### **DELEGA AL GOVERNO DEL RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO E LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI**

#### Articolo 3

##### *Oggetto e durata della delega*

1. Al fine di procedere all'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale e al riordino del reclutamento e della progressione di carriera dei professori e dei ricercatori universitari, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme in materia di reclutamento e progressione di carriera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

#### Articolo 4

##### *Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale*

1. Ai sensi dell'art. 2 le norme in materia di abilitazione scientifica nazionale sono definite con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) istituzione di un'abilitazione scientifica nazionale, distinta per le funzioni di professore ordinario e professore associato, attestante il possesso della qualificazione scientifica adeguata ai rispettivi ruoli;
- b) previsione che l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla lettera a) costituisce titolo necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli, fatte salve le procedure di cui all'articolo 6;
- c) previsione che l'abilitazione sia rilasciata sulla base di un motivato giudizio, basato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, alla luce di parametri stabiliti per ogni ruolo e area da apposito decreto del Ministero;
- d) previsione che l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla lettera a) non comporta diritto all'accesso ai rispettivi ruoli né alla progressione di carriera; previsione che si applica in riferimento all'abilitazione scientifica nazionale il disposto di cui all'articolo 1, comma 15 della legge 4 novembre 2005, n.230;
- e) durata quadriennale dell'abilitazione scientifica nazionale e mantenimento della stessa a seguito della verifica dei titoli scientifici nel frattempo prodotti da parte della commissione di cui alla lettera f);
- f) fissazione dei termini per l'espletamento e la conclusione, in non oltre sei mesi dall'indizione, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione; previsione che le procedure sono indette con cadenza annuale nel mese di settembre e assicurano la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici, nonché dei curricula e dell'elenco delle pubblicazioni dei commissari e dei candidati;

- g) formazione di un'unica commissione di nove membri per ciascun settore scientifico-disciplinare mediante sorteggio di otto commissari nazionali all'interno di una lista contenente un numero triplo di professori ordinari appartenenti al settore ed eletti dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore, i quali abbiano presentato apposita candidatura, e designazione, da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca, di un commissario di pari livello accademico appartenente ad università dell'Unione Europea;
- h) previsione che sono ammessi a presentare la propria candidatura ai sensi della lettera f) i professori ordinari la cui attività sia stata valutata positivamente ai sensi dell'articolo 8;
- i) previsione che ciascun commissario resta in carica per due anni; che tre membri della commissione sono rinnovati ogni anno; che in fase di prima applicazione tre commissari, individuati tramite sorteggio, restano in carica per un anno, tre commissari per due anni, e tre commissari per tre anni;
- j) divieto per i commissari di far parte di una commissione, anche per un settore diverso, per tre anni dalla conclusione del loro mandato; previsione che il divieto sia ridotto a due anni per i commissari che, ai sensi della lettera h), hanno fatto parte di una commissione per un solo anno, e innalzato a quattro anni per quelli che ne hanno fatto parte per tre anni;
- k) previsione che i commissari possano, a richiesta, essere esentati dalla normale attività didattica per un semestre in ciascuno degli anni in cui fanno parte della commissione nazionale ed ottenere una proporzionale riduzione del carico didattico complessivo nell'anno accademico di riferimento, mantenendo intatte le proprie prerogative accademiche;
- l) previsione di un limite alla partecipazione alle successive procedure indette per il conseguimento dell'abilitazione per coloro i quali non l'abbiano conseguita;
- m) riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri operanti presso università o istituti di ricerca esteri, ovvero in possesso di abilitazione scientifica rilasciata da organismi esteri;
- n) previsione che il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale costituisca titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento ai sensi dell'articolo 1 comma 10 della legge della legge 4 novembre 2005, n.230 e per la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 1 comma 14 della medesima legge;
- o) previsione che, a partire dal 1 gennaio 2012 il titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, requisito d'accesso;

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, secondo criteri e modalità deliberati dal CUN, ridetermina i settori scientifico-disciplinari, assicurando che ciascun settore includa almeno 50 professori ordinari o straordinari.

## Articolo 5

### *Reclutamento dei professori e ricercatori universitari*

1. Ai sensi dell'art. 2 le norme in materia di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari sono definite sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione che le università ricoprono i posti di professore ordinario e associato e di ricercatore con le procedure di reclutamento di cui al presente articolo ovvero di chiamata diretta o per chiara fama di cui all'articolo 6, e ricoprono altresì posti di professore ordinario e associato con le procedure selettive di progressione di carriera di cui all'articolo 5;
- b) previsione che, sulla base di apposita programmazione triennale deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, acquisiti i pareri del senato accademico e delle strutture di coordinamento di cui all'articolo 1, numero 1, lettera s), ciascuna università procede alla copertura di almeno un quarto dei posti di ruolo di professore ordinario e associato con le procedure di reclutamento ovvero di chiamata diretta;
- c) previsione che, fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6\*, l'accesso ai ruoli di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario avviene attraverso procedure di selezione pubblica e valutazione comparativa dei candidati, bandite dalle singole università, e, per l'accesso ai ruoli di professore ordinario o associato, riservate agli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 3; previsione che le procedure prevedano una lezione pubblica dei candidati;
- d) previsione che le modalità di reclutamento di cui alla lettera c) non si applicano ai professori e ai ricercatori appartenenti all'università banditrice;
- e) formazione delle commissioni responsabili delle selezioni di cui alla lettera a) mediante l'elezione da parte dei professori ordinari, straordinari e associati appartenenti all'ateneo e al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di tre professori ordinari dell'ateneo, appartenenti al settore scientifico—disciplinare oggetto del bando o a settori affini, e la nomina da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, di due professori ordinari in atenei italiani o stranieri

appartenenti al settore scientifico—disciplinare oggetto del bando o a settori affini, o, se stranieri, afferenti allo stesso ambito disciplinare;

- f) disciplina della nomina in ruolo a seguito delle procedure di selezione di cui alla lett. c) da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il dipartimento;
- g) non soggezione alle procedure di conferma in ruolo dei docenti vincitori delle procedure di selezione di cui alla lett. a) qualora questi abbiano già ottenuto la conferma in altro ruolo universitario in Italia o superato procedure di conferma comparabili all'estero;
- h) previsione che la prima posizione a contratto a tempo determinato o di ruolo a tempo indeterminato debba essere ricoperta per almeno un triennio presso un'università diversa da quella in cui l'interessato ha conseguito il dottorato di ricerca, o, in mancanza dello stesso, il titolo accademico più elevato in suo possesso;
- i) previsione che ai concorsi da ricercatore a tempo determinato e indeterminato siano ammessi a partecipare coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, da non oltre cinque anni alla data di emissione del bando; previsione che la valutazione dei candidati, basata sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, pubblicamente discussi con la commissione, sia effettuata nel rispetto di parametri stabiliti da apposito decreto del Ministero;
- j) previsione per gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e le università non statali di adottare nel quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge autonome modalità sperimentali di reclutamento dei professori e dei ricercatori sulla base di apposito regolamento approvato dal Ministero, fermo restando l'obbligo dell'evidenza pubblica delle procedure stesse; previsione del preliminare conseguimento da parte di coloro che ne fossero sprovvisti della abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 3 per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nelle procedure di abilitazione nazionale, nonché per quelle di reclutamento e progressione di carriera negli atenei che non partecipano alla sperimentazione. Al termine del quinquennio il Ministero procede alla valutazione della sperimentazione effettuata e ne determina il prolungamento ovvero la cessazione.

## Articolo 6

### *Progressione di carriera dei professori associati e dei ricercatori*

1. Le norme in materia di progressione di carriere dei professori associati e dei ricercatori sono definite con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplina delle modalità con le quali le università avviano annualmente procedure selettive per la progressione di professori e ricercatori universitari in servizio nell'università stessa ad una fascia superiore per la quale abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a);
- b) disciplina delle modalità con le quali il consiglio di amministrazione di ciascuna università, su proposta del rettore, acquisiti i pareri del senato accademico e delle strutture di coordinamento di cui all'articolo 1, numero 1, lettera s), determina il numero complessivo e i criteri di ripartizione relativi alle procedure di progressione da attivare;
- c) disciplina delle modalità di composizione delle commissioni di valutazione per la progressione di carriera prevedendo in ciascuna la presenza di almeno cinque professori ordinari di ruolo appartenenti all'ateneo, almeno quattro professori ordinari di ruolo di altre università italiane e un professore di livello comparabile appartenente ad una università straniera; previsione che i membri della commissione devono afferire a settori scientifico-disciplinari diversi tra loro;
- d) previsione che la commissione di cui alla lettera c), sentite le strutture di appartenenza dei candidati e previa rilevazione della loro attività scientifica e didattica, formuli una graduatoria di merito anche attraverso la consultazione per iscritto di esperti italiani o stranieri con riconosciute competenze nell'ambito disciplinare del candidato;
- e) previsione di un limite alla partecipazione alle successive procedure indette per la progressione ad un fascia superiore per coloro i quali non siano risultati vincitori;
- f) disciplina della nomina in ruolo a seguito delle procedure di progressione di carriera di cui al presente articolo da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore;
- g) non soggezione alle procedure di conferma in ruolo dei docenti vincitori delle procedure di progressione di carriera qualora abbiano già ottenuto la conferma in altro ruolo universitario in Italia o all'estero;

## Articolo 7

### *Chiamate per chiara fama e chiamate dirette*

1. Le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, in possesso di uno dei seguenti requisiti: occupino, da

almeno un triennio, analoga posizione in università straniere; siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali. La proposta di chiamata deve contenere una motivata relazione che illustri analiticamente la qualità e la personalità scientifica dello studioso, i contributi scientifici apportati, i risultati ottenuti e il loro riconoscimento in ambito internazionale. La proposta è quindi trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere della commissione di cui alla lettera f), comma 1 dell' articolo 3 della presente legge, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.

2. Le università possono altresì procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato o di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi che ricoprono in istituzioni universitarie o di ricerca straniere posizioni di livello comparabile a quella per la quale vengono chiamati. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere della commissione di cui di cui alla lettera f), comma 1, articolo 3 della presente legge competente per settore, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.

3. A seguito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina in ruolo determinando la classi di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

### TITOLO III

## **NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI**

### Articolo 8

#### *Funzioni e conferma dei ricercatori*

1. I ricercatori svolgono attività di ricerca e, su richiesta dell'università di appartenenza, compiti didattici, acquisendo in tal caso e per la durata degli stessi il titolo di professori aggregati.

2. I ricercatori universitari, dopo quattro anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni settore scientifico-disciplinare, da tre professori ordinari scelti dall'ANVUR. La commissione resta in

carica un biennio. L'appartenenza alla commissione è incompatibile con l'appartenenza alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) che aveva attribuito al candidato l'abilitazione scientifica nazionale e in atto. La commissione valuta l'attività scientifica svolta dal ricercatore nel quadriennio e, sulla base di una motivata relazione del dipartimento e del senato accademico, l'attività didattica svolta.

3. Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati. Se il giudizio è sfavorevole, il ricercatore è nuovamente sottoposto a giudizio di conferma per una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

#### Articolo 9

##### **Conferma dei professori straordinari e associati**

1. I professori straordinari e associati non confermati, dopo 3 anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte della commissione di cui all'art.7 comma 2. Se il giudizio è favorevole, il professore straordinario è immesso nella fascia dei professori ordinari e il professore associato è immesso nella fascia dei professori associati. Se il giudizio è sfavorevole, il professore è nuovamente sottoposto a giudizio di conferma per una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, i professori cessano di appartenere al ruolo.

#### Articolo 10

##### **Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari**

1. Il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno, ai sensi della normativa in vigore, fatte salve le specificazioni che seguono, è correlato a un impegno complessivo per ricerca, aggiornamento scientifico, didattica e funzioni gestionali, indicativamente misurato in 1500 ore annue, il cui impiego viene definito e distribuito in relazione alle diverse attività, secondo le disposizioni che l'ateneo disciplina con proprio regolamento. L'applicazione è formalizzata con atto individuale sottoscritto dal rettore e dall'interessato al momento dell'assunzione in servizio, in seguito a progressione in carriera e,

per il restante personale in servizio, all'entrata in vigore del regolamento. Sono fatte salve le successive possibilità di modifica che saranno disciplinate dallo stesso regolamento d'ateneo. Il mancato assolvimento degli obblighi assunti costituisce motivo di provvedimento disciplinare ai sensi di apposito regolamento predisposto entro sei mesi dal Ministro su proposta del CUN, sentita la CRUI. Ai professori a tempo pieno può essere riconosciuta dall'ateneo di appartenenza una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 1 comma 16 della legge 230/05. Per il personale medico universitario resta fermo, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni vigenti. La posizione di professore e ricercatore a tempo pieno di cui all'art. 11 del DPR 382/80 è compatibile con incarichi di ricerca retribuiti anche comportanti responsabilità direttive in enti esterni purché regolati da convenzioni e in funzione di obiettivi di interesse dell'ateneo e fermo restando il rispetto degli obblighi istituzionali.

2. L'impegno didattico e di ricerca e il trattamento economico complessivo dei professori e dei ricercatori a tempo definito sono pari alla metà di quelli previsti in caso di opzione per il regime a tempo pieno e disciplinati con le stesse modalità di cui al comma precedente. Il trattamento economico in godimento è conservato con assegno *ad personam* riassorbibile.

3. A professori e ricercatori, chiamati da una università avente sede in altra Regione, è attribuito, con oneri a carico del Ministero, un assegno *ad personam* pari a tre scatti biennali. Dopo 5 anni di permanenza in tale sede, gli scatti entrano a far parte del trattamento economico di base. Nel caso di chiamata da una università avente sede in altra Provincia della stessa Regione, l'assegno è pari a uno scatto stipendiale.

#### TITOLO IV

### **NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA**

#### Articolo 11

##### *Relazione sull'attività didattica e scientifica*

1. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare ogni biennio una relazione sull'attività didattica scientifica svolta. L'attività è valutata con modalità regolamentata dalle università

secondo principi fissati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico.

2. In caso di positiva valutazione dell'attività svolta viene attribuito lo scatto biennale di cui all'articolo 36 del decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. I professori e i ricercatori che non presentano la relazione di cui al comma 1 o la cui attività è valutata negativamente non possono presentare domanda, nel biennio successivo, per conseguire l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art... o per la progressione di carriera di cui all'art... e non possono entrare a far parte delle commissioni di valutazione di cui agli artt...

## Articolo 12

### *Misure per l'incentivazione dell'attività didattica*

1. Al fine di incentivare l'internazionalizzazione degli atenei, le università sono autorizzate ad attivare convenzioni con altre università e enti di ricerca stranieri prevedendo il distacco o l'acquisizione temporanea per un periodo predefinito e rinnovabile del rispettivo personale docente e ricercatore per attività didattica e di ricerca, secondo le condizioni, anche economiche e retributive, definite in convenzione, purché senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato.

## Articolo 13

### *Organico delle università*

1. L'organico di personale docente a tempo indeterminato di ciascun ateneo statale, ad esclusione delle scuole superiori a statuto speciale, è composto in misura pari almeno al quaranta per cento da ricercatori universitari, e in misura non superiore al ventisette per cento da professori ordinari.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai comma 1 gli atenei presentano al Ministero entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano di programmazione quinquennale del personale, prevedendo che, qualora il conseguimento di tali obiettivi comporti la riduzione del numero di posti di professore ordinario o associato, tale riduzione sia effettuata gradualmente.

3. Il trasferimento di personale docente tra diverse strutture appartenenti allo stesso ateneo è effettuato, secondo le modalità prescritte dal regolamento un materia, a richiesta o comunque con il consenso dell'interessato, senza oneri per le strutture interessate.

## TITOLO V

### **DELEGA AL GOVERNO I N MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO**

#### Articolo 15

##### *Oggetto e durata della delega*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, su proposta del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, uno o più decreti legislativi di riforma del sistema di diritto allo studio universitario volti a:

- a) definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
- b) favorire il raccordo tra le Regioni, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
- c) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
- d) prevedere, d'intesa con le Regioni, strategie d'intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare i servizi in favore degli studenti.

#### Articolo 15

##### *Norme transitorie e finali*

1. Nei primi quattro anni dall'attivazione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 2\*, il Ministro, al fine di favorirne l'efficiente svolgimento, può, con proprio decreto di natura non regolamentare, disporre

opportune modifiche opportune alla organizzazione delle procedure stesse, ivi compresa, in casi di particolare necessità, la costituzione di una seconda commissione per specifici settori scientifico-disciplinari.

2. Nel primo anno di attivazione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 2 le procedure stesse sono attivate esclusivamente per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di professore associato.

3. Ai professori associati non confermati e i ricercatori non confermati non è consentito partecipare alle procedure indette per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nei tre anni successivi all'attivazione delle stesse per tutte le fasce.

4. L'idoneità conseguita ai sensi della legge 210 del 1998 è equipollente all'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 1 lettera\*.

5. Gli atenei sono tenuti ad applicare le norme derivanti dalle modifiche statutarie richieste dalla presente legge entro un anno dalla emanazione del relativo decreto rettorale. I mandati di tutti gli organi dell'ateneo, incluso il rettore, in atto al momento della pubblicazione della presente legge sono portati a compimento secondo le scadenze previste; qualora detti mandati vengano a cessare in data successiva alla data di pubblicazione del nuovo ateneo sulla Gazzetta Ufficiale, gli organi dell'ateneo vengono prorogati fino alla costituzione dei nuovi organi secondo la normativa di cui alla presente legge e comunque non oltre il compimento dell'anno accademico entro il quale vengono costituiti i nuovi organi.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il limite di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 1 viene calcolato prendendo in considerazione anche i mandati o le parti di mandato ricoperte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

7. La cognizione delle controversie aventi ad oggetto la legittimità di ogni atto o provvedimento assunto per l'indizione e l'espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore o ricercatore, di ogni atto o provvedimento assunto per l'indizione e l'espletamento delle procedure di selezione pubblica di professori e ricercatori universitari e di ogni atto o provvedimento assunto per l'indizione delle procedure selettive per la progressione di carriera dei medesimi spetta in via esclusiva, anche per quanto attiene alla fase cautelare, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

8. Il tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 6 innanzi al quale è portata una controversia avente ad oggetto la legittimità di atti o provvedimenti di cui al medesimo comma rileva anche d'ufficio la propria incompetenza.